Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° **Roma - Lunedì 31 dicembre 1928 - Anno VII** **Numero 304** ***(Straordinario)***

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3327.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1928, n. 2899.

Modificazioni al trattamento doganale degli zuccheri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 860, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 11 febbraio 1925, n. 92, 11 ottobre 1925, n. 1721, e 8 marzo 1926, n. 361, nonchè il R. decreto 8 marzo 1926, n. 362;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dello zucchero di 1ª e di 2ª classe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data della entrata in vigore del presente decreto, e fino a nuova disposizione, il coefficiente di maggiorazione dei dazi stabiliti per lo zucchero di 1ª e 2ª classe sotto il n. 39 della tariffa generale dei dazi doganali è fissato a 3.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 201. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1928.

Saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1929 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale fu autorizzata l'istituzione dei libretti al portatore pei depositi a risparmio delle Casse postali;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, che fissa, a partire dal 1° maggio 1927, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, presa nell'adunanza del 15 dicembre 1928;

Visto il parere della Commissione di vigilanza, espresso nella riunione del 17 dicembre 1928;

D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Decreta:

I saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1929 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali, su libretti nominativi od al portatore, sono fissati nella seguente misura:

3 per cento netto pei depositi effettuati nel Regno e nelle Colonie;

4.08 per cento netto pei depositi provenienti dall'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(858-*bis*)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1928.

Saggi degli interessi attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 1064;

Veduto l'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 15 dicembre 1928-VII;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza della Cassa predetta in data 17 dicembre 1928-VII;

Determina:

L'interesse da corrispondere, durante l'anno 1929, sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa, durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi*:

a) Nella misura del 3 per cento netto, in ragione d'anno, per residui depositi di premi di riassoldamento e surrogazione nell'esercito e nell'armata.

b) Nella misura del 2.80 per cento netto, in ragione d'anno, per depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.

c) Nella misura del 2.50 per cento netto, in ragione d'anno, per depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti.

d) Nella misura del 2.40 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili.

e) Nella misura del 2 per cento netto, in ragione d'anno, per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi*:

Il saggio ordinario per i prestiti da concedersi nel 1929 dalla Cassa depositi e prestiti tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse, quanto sui fondi dei suoi Istituti di previdenza è fissato nella misura del 6.25 per cento, in ragione d'anno, ferme restando le disposizioni in applicazione delle leggi vigenti in tema di concorsi statali.

Per i mutui deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti a tutto il 31 dicembre 1928, anche se non sia entro tale data intervenuto il formale provvedimento di concessione, il saggio d'interesse sarà quello vigente al momento in cui la deliberazione del Consiglio suddetto è stata approvata dal Ministro per le finanze.

Ai mutui suppletivi da concedersi alle cooperative edilizie nel 1929 per l'ultimazione delle case precedentemente finanziate dalla Cassa con fondi propri o delle gestioni annesse o degli Istituti di previdenza si applicherà il saggio d'interesse che si è applicato alle concessioni fatte nel 1928 per il medesimo oggetto.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(859-*bis*)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1928.

Convalidazione delle concessioni di benefici fiscali ottenute in base alla legge 24 marzo 1921, n. 441, per stabilimenti, opere ed impianti sorti o ampliati o trasformati, nel perimetro della zona industriale di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 settembre 1928, numero 2427, recante provvedimenti per la modificazione del perimetro della zona industriale di Roma;

Determina:

Art. 1.

Le ditte, enti o privati che abbiano chiesto ed ottenuto, prima del 15 novembre 1928, concessioni di benefici fiscali in base all'art. 27, capoverso, del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441, per stabilimenti, opere ed impianti, sorti, o ampliati o trasformati, nel perimetro della zona industriale di Roma, di cui all'articolo 2, primo comma, del R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2427, dovranno, entro il 31 gennaio 1929, presentare domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) per ottenere convalida delle accennate concessioni, ai termini del citato articolo 2 del R. decreto-legge n. 2427.

In ogni singola domanda dovrà essere indicato:

a) il nome del concessionario e la data delle singole concessioni accordate prima del 15 novembre 1928;

b) la specie e la ubicazione delle opere, impianti e stabilimenti agevolati;

c) la qualità e la quantità dei macchinari e materiali ammessi in esenzione.

Il Ministero delle finanze, previi opportuni controlli ed accertamenti, confermerà le singole concessioni.

Art. 2.

Le ditte, enti e privati che intendano avvalersi dell'agevolezza consentita dall'art. 2, capoverso, del R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2427, dovranno, entro il 31 gennaio 1929, fare apposita domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette).

In ogni singola domanda dovrà essere indicato:

a) la specie e la ubicazione degli impianti, i quali — abbiano o non abbiano fruito dei benefici di cui all'articolo precedente — siano sorti posteriormente al decreto-legge Luogotenenziale 1919, n. 304 e non siano stati completati, al 15 novembre 1928, nel perimetro della zona industriale di Roma di cui al citato articolo 2, primo comma, del R. decreto-legge n. 2427;

b) la indicazione precisa (integrata, ove occorra, da disegni grafici e schizzi planimetrici) del progetto definitivo degli impianti di cui alla precedente lettera a), in rapporto agli scopi a cui i medesimi debbono servire.

Trattandosi particolarmente di stabilimenti industriali, dovrà essere altresì indicato il diagramma esatto della produzione, che in ciascun stabilimento dovrà effettuarsi ed i mezzi (materiali e macchinari), che a tal'uopo occorreranno.

Gli interessati dovranno altresì accennare alle ragioni che giustifichino l'acquisto all'estero dei materiali e macchinari suddetti;

c) la indicazione del tempo entro cui — ma, in ogni modo, non più tardi del 31 dicembre 1930 — gli impianti e stabilimenti, presumibilmente, potranno completarsi.

Il Ministero delle finanze, sentito l'avviso di quello dell'economia nazionale, deciderà, con giudizio insindacabile, sulla applicabilità o meno, in massima, a dette domande, dell'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2427.

In dipendenza, poi, e con preciso riferimento a tali concessioni di massima, gli interessati dovranno, durante e per il completamento degli impianti, chiedere ed ottenere dallo stesso Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'economia nazionale, la concessione in concreto della importazione in franchigia dei materiali e macchinari, che a mano a mano vengono ritirati dall'estero e sono destinati agli impianti stessi.

Art. 3.

Per l'esame e la definizione di eventuali richieste degli industriali, derivanti dalla prima applicazione dei provvedimenti di competenza del Governatorato di Roma, in esecuzione del R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2427, è nominata una Commissione composta del presidente e di un

rappresentante del Ministero delle finanze, di uno del Ministero dell'economia nazionale, di uno del Governatorato, e di uno del Consiglio provinciale dell'economia.

La detta Commissione dovrà espletare i propri lavori non oltre il 30 aprile 1929-VII.

La Commissione terrà le sue sedute presso il Governatorato.

Art. 4.

La Commissione indicata nell'articolo precedente è costituita come segue:

1° Gr. uff. dott. Francesco Rossi, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2° Gr. uff. dott. Nicola Muratore, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, membro;

3° Comm. dott. Guido Troise, direttore capo divisione nel Ministero dell'economia nazionale, membro;

4° Cav. uff. dott. Alfredo Avallone, direttore di riparto presso il Governatorato, membro;

5° Comm. ing. Guido Vitali, presidente dell'Unione industriali del Lazio in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia, membro.

La Commissione sarà coadiuvata nei suoi lavori da un ufficio di segreteria, costituito dai signori dott. Gaetano Minardi, primo segretario amministrativo presso il Ministero delle finanze, e dal sig. cav. dott. Benvenuto Borsetta, vice capo ufficio presso il Governatorato.

Roma, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Mosconi.

(860)

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.